


mg. dg		
03402702101 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA		
N. 2481/20U 		
- 1 SET. 2020		
UOR	CC	RDO
Funzione	Procuratore <i>Procura della Repubblica presso il Tribunale</i>	
Fascicolo	Sottofascicolo	



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 17/2020

Al Questore di Parma
Al Comandante Provinciale CC Parma
Al Comandante Provinciale GdF Parma
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Dirigente Polizia Stradale Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Al Comandante della Polizia Municipale Parma
Al Comandante della Polizia Penitenziaria Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF
Ai Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni di
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza,
Fontanelato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San
Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val
Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

e, per conoscenza

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica - SEDE
Ai Vice Procuratori Onorari - SEDE
Al Direttore Amministrativo - SEDE

Oggetto: Linee guida in ordine alla disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1 settembre 2020.

Ruolo e compiti della Polizia Giudiziaria

1) - Premessa

Appare opportuno sintetizzare, a beneficio della Polizia Giudiziaria, le principali disposizioni di interesse operativo desumibili dalla riforma delle intercettazioni, riportate nel corpo della direttiva n° 16/20, adottata dallo scrivente in data odierna (che per comodità espositiva viene allegata al presente atto).

Quali imprescindibili premesse per il buon funzionamento del nuovo regime delle intercettazioni, preme evidenziare due elementi:

- 1) lo stretto e continuo scambio informativo tra Polizia Giudiziaria e Pubblico Ministero assegnatario del procedimento: quest'ultimo va costantemente tenuto informato sull'andamento delle operazioni, onde consentirgli di *intervenire* nella gestione delle intercettazioni, col dare disposizioni tese ad evitare la trascrizione di intercettazioni inutilizzabili, o a valutare l'opportunità o meno di proroghe, o ancora a interloquire sulla natura offensiva di certa

espressioni, ed altresì tese ad adeguare costantemente le iscrizioni nel registro notizie di reato a seconda delle risultanze investigative ed a valutare se e per quali conversazioni (o parti di conversazioni) la P.G. dovrà procedere alla puntuale trascrizione;

- 2) l'organizzazione del lavoro per *bersaglio*, ove per *bersaglio* si intende un'utenza telefonica oppure un *ambiente*.

2) - *Le proposte di intercettazioni*

Nel formulare una proposta di intercettazione, la Polizia Giudiziaria tiene conto dei casi nei quali sono consentite le intercettazioni, distinguendo dunque tra le esigenze di accertamento dei reati (art. 266 c.p.p.) e l'esigenza di pervenire alla cattura di un latitante (art. 295 c.p.p.) e deve valutare anche la sussistenza degli indizi di reato, evitando di presentare proposte di intercettazioni fondate su mere notizie confidenziali che, in quanto tali, non assurgono mai a livello di *notizia di reato*.

Qualora la proposta abbia ad oggetto l'uso del *captatore informatico*, la Polizia Giudiziaria tiene conto dei limiti previsti per tale strumento a seconda del tipo di reato (art. 266, commi 2 e 2-bis c.p.p.; in tali casi, la P.G. può avvalersi di *persone idonee* per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni, nonché per la disattivazione del captatore all'atto della cessazione delle intercettazioni (art. 268, comma 3-bis, c.p.p.).

Qualora la proposta sia finalizzata alla attivazione urgente di intercettazioni, la Polizia Giudiziaria avrà cura di specificare le ragioni per le quali l'intercettazione rivesta i caratteri dell'urgenza.

3) - *I verbali delle operazioni*

Per ciascuna comunicazione intercettata, la Polizia Giudiziaria redige un verbale delle operazioni (art. 268, comma 1, c.p.p.), nel quale vanno inseriti:

- a) in primo luogo, i dati estrinseci, ovvero quegli elementi che consentono di *identificare* la conversazione (estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione; modalità di registrazione; giorno e l'ora di inizio e di cessazione della intercettazione; nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni) e -per quanto riguarda in particolare le intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile- anche "*il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni*";

- b) in secondo luogo, il contenuto, anche sommario, delle comunicazioni intercettate.

A tale ultimo proposito, qualora si tratti di intercettazioni *rilevanti*, la Polizia Giudiziaria avrà cura di riprodurre integralmente e letteralmente il contenuto solo qualora ciò risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti.

Qualora si tratti di conversazione non rilevante, oltre ai più volte menzionati *dati estrinseci*, la Polizia Giudiziaria può limitarsi ad annotare "*conversazione non rilevante ai fini delle indagini*" o altra equipollente, aggiungendo, se del caso, un accenno rapido all'oggetto della conversazione, onde consentire a tutti i soggetti del processo (PM, Giudice, Difensori) di valutare l'opportunità o meno di approfondimenti sul punto.

La Polizia Giudiziaria non può inserire nel verbale né "*espressioni lesive della reputazione delle persone*" né espressioni "*che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge*". Con tale ultima espressione si intendono quei "*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*"¹, a meno che tali espressioni non risultino rilevanti ai fini delle indagini. Tranne che nell'ipotesi da ultimo riportata, nei suddetti

¹ cfr. art. 9 del Regolamento UE 2016/679

casi la Polizia Giudiziaria avrà cura di riportare nel *verbale delle operazioni* soltanto i *dati estrinseci* sopra ricordati.

Qualora si tratti di intercettazioni vietate o inutilizzabili (si pensi alle intercettazioni con i difensori, o con parlamentari, o con gli altri soggetti assistiti dalle garanzie del *segreto professionale*), la Polizia Giudiziaria può limitarsi ad annotare "*conversazione non utilizzabile*" o altra equipollente, indicando ovviamente gli interlocutori ed il loro ruolo, ma omettendo qualsiasi riferimento al contenuto.

Ovviamente la *rilevanza* di una conversazione potrebbe non rilevarsi nell'immediatezza, bensì emergere in una fase successiva, perfino in sede di rielaborazione di tutto il materiale raccolto, di tal che la valutazione sulla rilevanza è abbastanza fluida.

4) - *Le proposte di proroga*

Nel redigere le proposte di proroga -che ovviamente saranno parametrize sulla *durata delle intercettazioni*- la Polizia Giudiziaria:

- avrà cura di assicurare che ciascuna riguardi un *bersaglio* (a meno che alla medesima persona non siano riferibili più *bersagli*, nel qual caso è possibile la trattazione congiunta): solo così sarà possibile assicurare la riservatezza delle intercettazioni nonché l'effettiva, definitiva segregazione delle intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili;
- avrà cura di richiamare, ed allegare, solo i *verbali* di operazione rilevanti ai fini delle indagini, tenendo presente il concetto di *fluidità* della rilevanza innanzi specificata.

Onde evitare appesantimenti (tenuto conto dell'onere della digitalizzazione), appare preferibile che ciascuna proposta di proroga contenga solo ed esclusivamente, per ciascun bersaglio, gli elementi di novità emersi dalle operazioni, a partire dal termine di scadenza precedente, senza riepiloghi delle risultanze pregresse, a meno che ciò non si appalesi come assolutamente indispensabile.

Va sottolineata la necessità che (salvo casi eccezionali) le proposte di proroga siano depositate in Procura almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, tenuto conto degli adempimenti successivi alla proposta (valutazione della proposta da parte del Pm; inoltro della richiesta di proroga al GIP; provvedimento di proroga da parte del GIP; comunicazioni al gestore).

5) - *Le annotazioni interlocutorie*

Nell'ambito di quello stretto rapporto informativo richiamato nella *premessa* al punto 1), è assolutamente indispensabile che, qualora nel corso delle intercettazioni emergano reati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali è intervenuta l'autorizzazione alle intercettazioni ovvero indizi di reità a carico di nuovi soggetti, la polizia Giudiziaria segnali immediatamente al pubblico ministero, con specifica annotazione interlocutoria, tale evenienza al fine di consentire a quest'ultimo di procedere, da un lato, al doveroso, tempestivo aggiornamento delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato e, dall'altro, all'estensione dell'autorizzazione ex art. 267 c.p.p. ai nuovi reati, indispensabile per l'utilizzazione delle successive intercettazioni anche in ordine a questi ultimi.

In tal caso, ricevuta la suddetta segnalazione e dopo aver proceduto alle nuove iscrizioni al registro generale, il Pubblico Ministero dovrà richiedere al Giudice l'estensione della autorizzazione alle intercettazioni, già concessa, ai nuovi reati emersi, motivando la relativa richiesta con la necessità di estendere l'utilizzabilità delle intercettazioni in atto anche in ordine ai nuovi reati emersi.

Peraltro, al fine di evitare inutili moltiplicazioni dei necessari adempimenti, processuali e amministrativi, appare opportuno che la nuova autorizzazione del giudice venga richiesta per il medesimo periodo temporale di residua efficacia della autorizzazione (o della proroga) già data per i reati originari, in modo da allineare temporalmente le successive, eventuali proroghe.

Resta ferma, nei casi di urgenza e nei limiti in cui ciò è consentito per le intercettazioni a mezzo di captatore informatico inserito in dispositivo elettronico portatile, la possibilità per il pubblico

ministero di emettere decreto di intercettazione in via di urgenza per il nuovo reato e con riferimento al bersaglio già intercettato.

Anche in tal caso, ai fini di una migliore gestione delle intercettazioni da parte del competente Ufficio, è opportuno commisurarne la durata a quella del residuo periodo di efficacia dell'autorizzazione (o della proroga) alle intercettazioni già data, al fine di ricomprendere nella ulteriore proroga tutti i reati, originari e sopravvenuti, da indicarsi esplicitamente, per i quali sono già intervenuti i provvedimenti autorizzativi del giudice, anch'essi da indicarsi esplicitamente.

Resta fermo che le annotazioni di Polizia Giudiziaria (comunque denominate) che riferiscono gli esiti delle intercettazioni autorizzate nell'ambito di procedimenti di questo Ufficio non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno, senza l'autorizzazione scritta del pubblico ministero, in conformità alla direttiva datata 6 giugno 2018 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, non essendo ancor intervenuto il decreto interministeriale deputato a disciplinare l'inserimento in detto sistema degli atti oggetto di segreto investigativo.

6) - La chiusura delle intercettazioni – L'informativa finale

Alla scadenza del termine originario, o prorogato, delle intercettazioni, la polizia Giudiziaria deve trasmettere immediatamente al pubblico ministero le registrazioni e i verbali delle intercettazioni, all'atto stesso della chiusura delle operazioni di intercettazione e per ciascuno dei cd. "bersagli" in relazione ai quali le intercettazioni sono state autorizzate, cioè con riferimento ad ognuna delle utenze per le quali le stesse sono state autorizzate.

Tuttavia, essendo di regola necessario, all'atto della cessazione delle intercettazioni, procedere al riascolto delle registrazioni al fine di valutarne la rilevanza indiziaria e comunque ad una valutazione più approfondita del materiale relativo alle intercettazioni, prima della scadenza ultima delle intercettazioni e comunque tempestivamente, la polizia Giudiziaria può rappresentare al pubblico ministero la necessità di essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali.

In tal caso, e comunque qualora lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni sino alla conclusione delle indagini preliminari, per il pregiudizio che potrebbe derivare alle indagini per effetto del deposito delle intercettazioni e della loro conseguente *discovery*.

Una volta intervenuta l'autorizzazione del giudice, le registrazioni e i relativi verbali non debbono essere conferiti all'Archivio Digitale delle Intercettazioni, bensì rimangono agli atti del procedimento, con la conseguente possibilità per la Polizia Giudiziaria di continuare ad avere accesso alle tracce foniche delle intercettazioni nei server della Procura della Repubblica (ovvero utilizzare il sistema della *remotizzazione* del solo ascolto) e di trattenere eventuali copie delle registrazioni ed i verbali delle intercettazioni.

All'esito del completamento delle indagini preliminari, ultimate le operazioni di riascolto delle conversazioni (con la valutazione definitiva in ordine alla rilevanza delle conversazioni stesse), la Polizia Giudiziaria:

- a) procede alla elaborazione della informativa finale;
- b) conferisce -con l'ausilio dell'azienda fornitrice del servizio- le intercettazioni all'Archivio digitale;
- c) trasmette al pubblico ministero il verbale di chiusura delle intercettazioni nonché, qualora le intercettazioni non siano state effettuate a mezzo dei server della Procura della Repubblica, il materiale relativo alle medesime intercettazioni;

d) dà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in relazione alle medesime;

mentre le aziende fornitrici di prestazioni funzionali alle stesse, procederanno all'interruzione del collegamento del loro server alla postazione di ascolto remoto della polizia Giudiziaria, con conseguente impossibilità per quest'ultima di accedervi.

Le operazioni appena descritte vengono effettuate anche nel caso in cui l'autorizzazione al differimento non sia stata concessa dal Giudice.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle indicazioni contenute nella presente direttiva, suscettibile comunque di rivisitazione all'esito delle prime applicazioni pratiche della riforma in oggetto indicata.

La presente direttiva è operativa a partire dall'1.9.2020.

Si trasmetta, per doverosa conoscenza, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Parma.

Parma, 1 settembre 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino

Firmato digitalmente da: DAVINO ALFONSO

Motivo: Procuratore della Repubblica di Parma

Luogo: Parma

Data: 01/09/2020 09:53:22

